

Proposta di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE

Propone alla Giunta del Comune l'approvazione della seguente deliberazione:

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DI TRIBUTI/ENTRATE LOCALI

Preso atto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio nazionale, tenuto conto del carattere diffusivo della stessa, nonché dell'incremento dei casi sul territorio regionale e nazionale;

Visto il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." con il quale sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e in alcune province del Nord Italia tra cui Modena;

Visto il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." con il quale sono state introdotte ulteriori misure di contenimento del contagio; le stesse sono state inoltre estese all'intero territorio nazionale;

Visto il D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" che contiene tra le diverse disposizioni previste una serie di misure a sostegno delle famiglie e delle imprese;

Vista la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica Covid-19 sta producendo sul tessuto socio economico anche a livello locale;

Dato atto che è obiettivo dell'Amministrazione Comunale adottare alcune ulteriori misure finalizzate a sostenere le famiglie e le imprese in tale periodo di emergenza;

Ritenuto opportuno in particolare sospendere i termini di versamento con riferimento ad alcune entrate comunali aventi scadenza in tale periodo ed in particolare:

- 1) Imposta pubblicità : l'art. 9 comma 4 del d.lgs. 507/1993 prevede "Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni"

Con riferimento all'ipotesi di pagamento rateale dell'Imposta Comunale sulla pubblicità, si ritiene opportuno disporre la sospensione del versamento per le rate aventi scadenza rispettivamente 31 marzo 2020 e 30 giugno 2020; i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 contestualmente al versamento della quarta rata di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs. 507/1993 sopra richiamato. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

- 2) Canone Cosap : l'art. 23 del vigente Regolamento per la disciplina del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con riferimento alle occupazioni permanenti prevede quale scadenza di versamento del Canone il 30 aprile. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 258,23. L'art. 24 del medesimo Regolamento con riferimento alle occupazioni temporanee prevede che il canone sia versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 258,23.

Con riferimento a tale entrata si ritiene opportuno disporre la sospensione del versamento con riferimento alle scadenze del 30 aprile e 30 giugno; i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 (in caso di versamento rateale risulta di conseguenza fissata al 30 settembre 2020 la scadenza delle prime tre rate). Non si procede al rimborso di quanto già versato. Resta ferma la scadenza del 30 aprile 2020 prevista per il versamento per le occupazioni di cui all'art. 63 comma 2 lett. f) del d.lgs. 446/1997 (occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con

qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi).

Richiamato il D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 con particolare riferimento all'art. 68 - *Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione* - il quale al comma 1 prevede “*Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.*”

Richiamato il comma 2 del medesimo articolo 68 in base al quale “*Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*”

Ritenuto ragionevole estendere la medesima misura agli atti di accertamento tributario emessi dal Comune con riferimento a tributi locali nonché a provvedimenti di rateizzazione concessi riguardanti i medesimi atti;

Valutato pertanto opportuno prevedere che siano sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti sia da avvisi di accertamento emessi dal Comune e relativi a tributi locali sia da rate concesse con apposito provvedimento a seguito di avviso di accertamento emesso dal Comune. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Richiamato l'art. 16 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18/02/2016 con particolare riferimento ai commi 1 e 2;
“*1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.*
2. La Giunta può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.”

Vista la grave emergenza epidemiologica causata dalla rapida diffusione del Covid-19 ed i danni causati dalla stessa al tessuto socio-economico nazionale e locale, tenuto altresì conto della necessità di ridurre al minimo gli spostamenti delle persone, si ritiene opportuno – ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento sopra richiamato – disporre le misure sopra esposte;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile di ragioneria;

Considerato che il presente atto riveste carattere di urgenza per la necessità di pubblicizzare tempestivamente le misure in oggetto.

Per tutto quanto esposto,

PROPONE

ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- di approvare, in via straordinaria, le seguenti misure di sospensione/differimento dei termini di pagamento di tributi/entrate comunali:

- 1) **Imposta Comunale di Pubblicità:** con riferimento all'ipotesi di pagamento rateale dell'Imposta (art. 9 comma 4 d.lgs. 507/1993), si ritiene opportuno disporre la sospensione del versamento per le rate aventi scadenza rispettivamente 31 marzo 2020 e 30 giugno 2020; i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 contestualmente al versamento della quarta rata di cui al medesimo art. 9 comma 4. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

 - 2) **Canone Cosap:** si ritiene opportuno disporre la sospensione del versamento con riferimento alle scadenze del 30 aprile (sia in caso di versamento in unica soluzione per Cosap permanente sia in caso di versamento prima rata in caso di pagamento rateale) e del 30 giugno (seconda rata in caso di pagamento rateale). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 (in caso di versamento rateale risulta di conseguenza fissata al 30 settembre 2020 la scadenza delle prime tre rate). Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Resta ferma la scadenza del 30 aprile 2020 prevista per il versamento per le occupazioni di cui all'art. 63 comma 2 lett. f) del d.lgs. 446/1997 (occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi).

 - 3) **Avvisi di accertamento relativi a tributi comunali nonché provvedimenti di rateizzazione concessi dal Comune con riferimento ad avvisi di accertamento:** in analogia a quanto disposto dall'art. 68 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 si ritiene opportuno disporre la sospensione dei termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza, ad ICA srl affidataria della gestione dell'Imposta di pubblicità e del Canone Cosap;

PROPONE INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per la necessità di pubblicizzare tempestivamente le misure in oggetto.